

Pieve di Soligo, 29/06/2022

Informativa n. 16

OGGETTO: Decreto Legge n. 73/2022 “Semplificazioni” e altre novità.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21/06/2022 il D.L. in oggetto, di cui si riportano le principali disposizioni:

Nuova scadenza della Comunicazione della liquidazione periodica iva relativa al secondo trimestre	La scadenza per l’invio della comunicazione in oggetto passa, a partire dal 2022, dal 16 settembre al 30 settembre.
Esclusione dall’invio all’Agenzia Entrate dei dati delle fatture di acquisto da soggetti esteri, di importo non superiore a 5.000 euro	Viene prevista la possibilità di non comunicare all’Agenzia Entrate, i dati delle fatture d’acquisto, ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia¹ ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/72.
Modifica dei massimali per il pagamento posticipato dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche	<p><u>Con riferimento alle fatture elettroniche emesse a partire dal 01/01/2023</u>, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:</p> <p>a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5.000 euro;</p> <p>b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro.</p> <p>Si ricorda che i termini di versamento dell’imposta di bollo sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il 1° trimestre, entro il 31 maggio, - per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, - per il 3° trimestre, entro il 30 novembre, - per il 4° trimestre, entro il 28 febbraio
Proroga fino al 2026 del meccanismo del	Viene prorogata fino al 31/12/2026 l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle vendite di: <u>dispositivi a circuito integrato</u>

¹ Ad esempio la fattura dell’albergo o per il pranzo in un albergo/ristorante all’estero o per rifornimento di carburante all’estero

reverse charge in alcuni settori fra cui quello dell'elettronica	<p><u>(microprocessori e unità centrali di elaborazione), tablet-pc, laptop (portatili) e console da gioco</u>, effettuate nei confronti di utenti finali.² Si ricorda che per le cessioni di tali prodotti, il reverse charge trova applicazione per le sole cessioni di questi beni <u>effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio</u>; i cedenti (che non sono venditori al dettaglio) di tali beni sono tenuti a emettere fattura senza addebito d'imposta con il regime dell'inversione contabile. Ricordiamo che la norma non prevede una facoltà e/o obbligo di verifica, da parte del fornitore, rispetto allo specifico utilizzo del bene da parte del cliente, e quindi non vi è l'obbligo, da parte del cedente, di acquisire una specifica attestazione e/o dichiarazione da parte del cliente di essere o meno utilizzatore finale, ancorché sia un soggetto passivo Iva.</p>
Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica	<p>A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, per effetto dell'abrogazione dei commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies dell'articolo 2, D.L. 138/2011, è abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica. Ricordiamo che le società in perdita sistematica sono considerate come società non operative (società di comodo); in particolare rientrano nella definizione di società in perdita sistematica, le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi ovvero dichiarazioni in perdita fiscale per quattro periodi d'imposta e uno in cui abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare minimo.</p>

ALTRE NOVITA'

- E' stata disposta la proroga al 30/11/2022 (la scadenza originaria era al 30/06/2022) dell'invio dell'autodichiarazione degli aiuti Covid ricevuti dai soggetti beneficiari, per gli anni 2020 e 2021 (provvedimento Ag. Entrate n. 233822/2022 del 22/06/2022).
- E' stata pubblicata, da parte dell'Agenzia Entrate, la Circolare n. 23/E del 23/06/2022, che riepiloga tutta la normativa sul Superbonus 110%; la circolare è scaricabile dal sito dell'Agenzia all'indirizzo: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/circolari>

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza

² Si segnala che la proroga viene prevista per tutte le seguenti operazioni (art. 17 c. 6 lett. b), c), d-bis), d-ter), d-quater) del DPR 633/72):

- cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative;
- cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché delle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- trasferimenti di altre unità utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.